

ELUANA ENGLARO. RIFLESSIONI ETICO-POLITICHE

Angel Rodríguez Luño

(13-II-2009)

Il caso di Eluana Englaro ha suscitato in Italia, e anche all'estero, viva commozione e accese polemiche. Spinti dall'emotività, nonché dall'intrecciarsi di profili etici, giuridici e politici, alcuni si sono lasciati andare a toni eccessivi. Se gli eccessi verbali e i giudizi affrettati sulle persone e sulle istituzioni non sono condivisibili, è tuttavia vero che la posta in gioco è molto alta. Ed è su questo punto che vorrei soffermarmi, lasciando completamente da parte le polemiche e i giudizi sulle persone.

1. Il rifiuto delle terapie mediche o delle cure ordinarie (alimentazione, igiene, ecc.) da parte di un malato capace di intendere e volere, oppure da parte dei parenti, tutori legali o medici curanti di una persona temporaneamente o definitivamente incapace, possiede risvolti etici, deontologici, giuridici e politici, a seconda che la scelta del malato, del tutore o del medico venga considerata in rapporto al valore morale che la scelta libera ha in se stessa, in rapporto ai principi che presiedono l'alleanza terapeutica tra il malato e il medico (cf. Codice di deontologia medica), oppure in rapporto alle leggi e alle istituzioni politiche che eventualmente regolassero la materia.

Distinguere bene i diversi profili, che certamente hanno dei punti di contatto, renderebbe più pacata e più proficua la discussione.

La scelta che si è presa su Eluana Englaro, considerata in se stessa, può essere giusta o sbagliata. Questo è il problema etico, e su di esso non intendo soffermarmi adesso, per rispetto e anche per non ricadere in polemiche e in giudizi frettolosi su persone e situazioni. Per lo scopo di queste riflessioni basta proporre due considerazioni:

a) Non è detto che ogni scelta fatta liberamente e in buona fede debba essere per forza giusta dal punto di vista etico, così come non è detto che una tale scelta debba essere necessariamente sbagliata. Le scelte sincere e libere possono essere giuste o sbagliate dal punto di vista etico. Negare questo è negare semplicemente l'esistenza dell'etica.

b) Non si può presupporre che coloro che hanno manifestato la propria opposizione alla scelta fatta su Eluana Englaro l'abbiano fatto necessariamente sulla base di un giudizio negativo, e forse anche spietato e crudele, sulla moralità della scelta compiuta. Una tale presupposizione non è ammissibile, perché la posta in gioco non è la coscienza di chi ha preso una decisione su Eluana, ma un'altra di ben diversa natura.

2. Poiché si è agito seguendo la sentenza di un tribunale di giustizia, e sono state coinvolti personale ed strutture sanitarie, la posta in gioco è fondamentalmente di natura culturale, giuridica ed

etico-politica. Ma prima di soffermarci su questo punto è necessario chiarire una questione preliminare.

Nessuno vuole negare che ogni cittadino ha la facoltà di rifiutare le terapie mediche che, pur venendoli proposte dal medico, non si ritengono convenienti. Tutti sono ugualmente d'accordo che non ha senso insistere su terapie futili o quasi futili su malati la cui morte è ormai inevitabile, e nei confronti dei quali l'unico atteggiamento giusto è accettare la loro situazione terminale, alleviare le sofferenze mediante le cure palliative, e dare il supporto umano e affettivo necessario affinché gli ultimi momenti (forse giorni o mesi) siano vissuti dal malato nel miglior modo possibile da ogni punto di vista.

La facoltà di autodeterminazione in ambito terapeutico, che si esprime anche nel principio deontologico pacificamente accettato del consenso informato, si deve comporre con il resto dell'ordinamento giuridico, che per esempio vieta il suicidio e l'assistenza al suicidio. Se il rifiuto dell'insulina da parte di un giovane maggiorenne affetto da una grave forma di diabete viene a configurarsi in pratica come una forma di suicidio, il medico non dovrà certo procedere per iniziativa propria ad una terapia insulinica coatta, ma lui personalmente o tramite il direttore della struttura sanitaria dovrà informare il giudice e attenersi alle sue istruzioni. Lo stesso criterio vale quando ad una persona sana (per esempio, un bambino appena nato), o ad un malato clinicamente stabile (per esempio, un tetraplegico o chi versa nello stato vegetativo¹), che non riesce ad alimentarsi da solo, viene negato o sospesa l'alimentazione, e con ciò viene cagionata la morte. Senza voler entrare nel giudizio delle intenzioni e senza impiegare parole pesanti, come omicidio o assassinio, è del tutto inevitabile domandarsi se chi nega o sospende i mezzi di sostegno vitale, cagionando la morte di una persona, non entri in contraddizione con il codice penale. A nulla vale invocare la volontà, attuale o presunta, della persona interessata, perché così il problema si sposta, ma non si risolve: il sospetto di entrare in conflitto con il codice penale verrebbe a cadere sulla volontà attuale o presunta della persona interessata, e il medico dovrebbe chiedere l'intervento del giudice.

Con questo si intende dire soltanto che invocare, a proposito del problema che ci occupa, la facoltà di rifiutare le terapie mediche, il principio del consenso informato, o il principio di autodeterminazione così come esso è inteso da un ordinamento giuridico che vieta il suicidio e l'omicidio, è semplicemente confondere le carte in tavola.

3. Veniamo ora al nocciolo del problema. Le posizioni fondamentali sono due:

a) Alcuni ritengono che una situazione clinica stabile può essere talmente negativa e senza

1 A proposito del caso Englaro si è parlato molto del "mistero della vita" e del "mistero della morte". Si deve riconoscere che ci sono molte cose che non conosciamo bene. Ma non si può far finta di non sapere quelle che invece la scienza è riuscita ad accertare. Sulla natura dello stato vegetativo sono state dette in questi giorni cose non vere. Nel 1992 pubblicai uno studio sull'argomento (A. Rodriguez Luño, *Rapporti tra il concetto filosofico e il concetto clinico di morte*, «Acta Philosophica» I/1 (1992), pp. 54-68; lo si può trovare anche su www.eticaepolitica.net/bioetica). Anche se alcuni aspetti scientifici avrebbero bisogno di un aggiornamento, le conclusioni le ritengo ancora valide. Tra gli studi più recenti si vedano: Multi-Society Task Force on PVS, *Medical Aspects of the Persistent Vegetative State*, «New England Journal of Medicine» 330 (1994), 1499-1508 y 1572-1579; Royal College of Physicians of Edinburgh and the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, *Guidance about the Vegetative State*, London 2003; Comitato Nazionale per la Bioetica (Presidenza del Consiglio dei Ministri), *L'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente*, Testo approvato nella sessione plenaria del 30 settembre 2005.

senso, da ogni punto di vista, da far diventare buono e conforme al diritto l'atto (o il "protocollo" se vogliamo) volto intenzionalmente a togliere la vita alla persona che versa in tale stato. Quindi la vita malata può diventare un male di dimensioni tali da giustificare il venir meno del principio giuridico universalmente accettato "non uccidere" (se stesso o un'altra persona), che significa "non togliere intenzionalmente la vita", "non programmare un'azione o un'omissione che causerà la morte di qualcuno"

b) Altri, pur riconoscendo l'estrema drammaticità di alcune situazioni cliniche, e accettando che in tali situazioni non si debba insistere su terapie o sull'impiego di attrezzature per ottenere un prolungamento precario e penoso della vita, negano tuttavia che di fronte a queste situazioni venga meno la validità universale del principio giuridico "non uccidere" (se stesso o un'altra persona). Inoltre negano che l'unica cosa o comunque che la cosa migliore che i parenti, il sistema sanitario e la società possano fare nei confronti di chi versa in tale situazione sia toglierlo di mezzo.

Se il caso di Eluana Englaro ha suscitato reazioni così forti tra giuristi, politici e uomini di cultura è perché, sulla base di motivazioni complesse, un qualificato tribunale di giustizia alla fin fine ha considerato valido, come principio giuridico, l'idea che esistono situazioni tali che rendono conforme al diritto l'azione di cagionare intenzionalmente la morte di una persona incapace di esprimere attualmente la sua volontà, negando di fatto la validità universale del principio giuridico "non uccidere".

La cultura giuridica dei paesi civili ha dovuto comporre, lungo i secoli, conflitti di ogni tipo: criminali, razziali, religiosi, nazionalistici, economici e persino di sopravvivenza, ma lungo gli anni si è consolidato sempre più il convincimento che la risoluzione secondo giustizia di qualsiasi conflitto ha un limite che non può essere oltrepassato, e tale limite è il principio "non uccidere". Tale principio ha svolto un ruolo pacificatore universale nella misura in cui era considerato come universalmente valido, valido cioè sempre e per tutti, anche nei casi conflittuali estremi. Se si ritiene conforme al diritto che tale principio venga meno una volta, si potrà considerare conforme al diritto che venga meno anche altre. Se può venir meno per una causa, potrà venir meno anche per altre cause, secondo le cambianti concezioni e sensibilità degli uomini di ogni epoca storica.

L'esperienza ha dimostrato che nei paesi in cui è stata ammessa la possibilità legale di togliere la vita a chi lo richiedeva in casi veramente estremi, si è passato a poco a poco a togliere la vita anche a chi non lo richiedeva. Ciò è un fatto documentato e non vale la pena discuterne. Se esistono situazioni che giustificano il venir meno del principio "non uccidere", quali siano queste situazioni è una questione aperta sulla quale ogni persona, ogni tribunale di giustizia, ogni Stato potrà formarsi le proprie concezioni.

Chi ha preso le decisioni su Eluana Englaro è stato da più parti lodato come uomo onesto che ha perseguito tenacemente la via della legalità. Ribadisco che non intendo parlare delle persone. Osservo soltanto che ciò che in realtà è successo è che è stata aperta una falla in un principio giuridico che ha svolto universalmente un ruolo di garanzia e di pacificazione. E questo risultato non lascia tranquilli.

4. Oltre il problema giuridico, c'è il problema etico-politico. Lo Stato moderno nasce dall'idea che gli uomini si convincono che sia meglio per loro rinunciare alla propria aggressività, alla propria

capacità di autodifesa, alla prosecuzione incondizionata dei propri interessi, per fondare uno Stato, che avrà il monopolio della forza, per difendere più efficacemente la vita, la libertà, la proprietà, ecc. di tutti secondo un ordine capace di coordinare secondo giustizia gli interessi e le attese di tutti. Lo Stato nasce per garantire beni come la vita, la libertà, l'uguaglianza, la salute, e non per dare la morte, la malattia o la schiavitù. Nelle nostre società c'è chi uccide e c'è chi si uccide, così come ci sono diverse forme di sfruttamento. Ma queste tristi realtà sono state sempre e dovranno essere sempre considerate contrarie al diritto. Lo Stato e la società, o se vogliamo il sistema sanitario, non può avere un servizio al quale viene consegnato un malato stabile, magari in una situazione più che drammatica, e poi ti viene restituito impacchettato in una bara pronto per il cimitero. Ciascuno a casa sua farà ciò che meglio crede, e chi agisce in stato di necessità o vittima della disperazione dovrebbe avere da parte di un tribunale tutte le attenuanti e tutta la comprensione del caso, ma alle strutture sanitarie e al personale medico certe cose non possono venir chieste da nessuno, neppure da un alto tribunale di giustizia (e lo dico con tutto rispetto).

5. Invocare questioni come la laicità dello Stato è soltanto voler aumentare la confusione. Norberto Bobbio, che conosceva come pochi i fondamenti della politica moderna, scrisse: «Mi stupisco a mia volta che i laici lascino ai credenti il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere» (Corriere della Sera, 6 aprile 1981).

6. Ugualmente fuorviante è invocare la libertà e i diritti di autodeterminazione. Lo Stato moderno nasce per difendere la vita e la libertà, ma non può ammettere la libertà di uccidere né la libertà di uccidersi, così come non può ammettere la libertà di rubare o quella di violentare una donna. D'altronde, la libertà è la forma più alta della vita che c'è su questo pianeta, la vita umana. Se la libertà si volge contro la vita umana, la libertà entra in contraddizione con se stessa, e una libertà auto-contraddittoria non può essere un principio strutturante della vita sociale e politica.

7. E allora, si dirà, che cosa si deve fare quando ci si trova davanti a certi casi drammatici, come quello di Eluana Englaro? Non ho inteso entrare qui in questo problema. Ci sarebbe un lungo discorso da fare sull'assistenza integrata e domiciliare, sulle cure palliative, sui criteri da osservare prima di intraprendere o non intraprendere le procedure di rianimazione su una persona che ha subito un forte trauma, e su altri problemi medici che qui non è possibile affrontare. Con queste riflessioni ho inteso dire semplicemente perché la sentenza giudiziale sul caso Englaro ha suscitato e suscita ancora grandi perplessità. Si può aspettare fiduciosamente che un confronto sereno sui diversi risvolti di questi casi consentirà di individuare soluzioni accettabili. Ma cercar di risolvere un problema, pur drammatico, creandone altri ben più gravi non è ammissibile.

